

DPR 462/01 - BREVE RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

OBBLIGO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Il DPR 462/01 sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di richiedere la verifica periodica dell'impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nei luoghi con pericolo d'esplosione (DM 22/12/58) la verifica periodica deve essere estesa all'intero. Impianto elettrico.

FREQUENZA DELLE VERIFICHE STABILITE DAL DPR 462/01

A: impianti di terra

- 2 anni negli ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici, e nei luoghi a maggior rischio. D'incendio ad esempio attività soggette a CPI –Certificato Protezione Incendi.
- 5 anni negli altri casi

B: impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione.

- 2 anni

SITUAZIONE DI FATTO PRIMA DELL'EMANAZIONE DEL DPR 462/01

Sino al 23 gennaio 2003 le verifiche periodiche erano effettuate da Arpa/Asl, enti sotto dimensionati, pertanto non in grado di effettuare tutte le verifiche necessarie.

Il datore di lavoro si limitava a denunciare l'impianto (presentando i modelli A, B e C all'Ispeis o all'Arpa/Asl), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo non facevano né l'omologazione né le verifiche periodiche degli impianti.


Il DPR 547/55 (fondamentale per le successive leggi) stabiliva le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

SITUAZIONE DOPO L'EMANAZIONE DEL DPR 462/01

In conformità al DPR 462/01, le verifiche degli impianti elettrici possono essere effettuate (oltre che dall'Arpa /Asl) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

La differenza sostanziale rispetto al passato è:

- Prima: il datore di lavoro aveva l'obbligo di denunciare gli impianti (modelli A, B, C) e, in caso di mancata verifica degli impianti, non aveva alcuna responsabilità chiaramente non potevano essergli imputate la mancanze di personale e/o ritardi da parte di Arpa/Asl)
- Ora: il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica (due/cinque anni) ad un Organismo abilitato o all'Arpa/Asl. In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile delle omesse verifiche.



RESPONSABILITA'

Le conseguenze, per il datore di lavoro, derivanti dalla mancata verifica sono:

- Sanzioni penali a seguito dei controlli dell'autorità di pubblica vigilanza
- Civili e penali, in caso d'infortuni riconducibili alla mancata verifica.

INOSSERVANZA AL DPR 462/01 E SANZIONI

Il DPR 462/01 indica chiaramente l'obbligo da parte del datore di lavoro di fare eseguire tutte le verifiche richieste. La mancata effettuazione può essere contestata al datore di lavoro dai vari organi di sorveglianza (ISPELS, NAS, ISPETTORATO DEL LAVORO ECC.ECC.),

Il datore di lavoro deve pertanto avere il verbale di verifica, rilasciato dall'Organismo d'Ispezione, da esibire in caso di controlli da parte degli Enti preposti.

Le sanzioni previste dal mancato adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462/01 sono:

- Arresto sino a tre mesi o ammenda da €258,32 a €1.032,91 in caso d'applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
- Arresto sino a sei mesi o ammenda da €1.549,32 a €4.131,91, in caso d'applicabilità dell'art. 32, 35 DLgs 626/94.

Le sanzioni, essendo penali si applicano esclusivamente alle persone (titolari, soci, amministratori delle SrL, soci accomandatari delle sas).

OBBLIGO DI UTILIZZARE ORGANISMI ABILITATI

Le verifiche degli impianti elettrici previste dal DPR 462/01 affinché siano valide devono essere effettuate da un'Organismo Abilitato dal ministero delle Attività Produttive e ovviamente da Arpa/Asl

**Non sono assolutamente valide le verifiche effettuate da professionisti o
Imprese installatrici**